

AZIENDA USL UMBRIA n.1
Registrazione contrattiN. 012 del 07/01/25**ACCORDO CONTRATTUALE PER L'ACQUISIZIONE DI
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE IN
PERCORSO DI TUTELA PER GLI AMBITI TERRITORIALI DEI
DISTRETTI DELL'AZIENDA USL UMBRIA N.1 - DGR 394/2024**

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 19 (DICIANNOVE)....del
mese di DICEMBRE..... nella sede legale dell'Azienda USL Umbria
n. 1, in Perugia Via G. Guerra n. 21

TRA

Il Dott. Nicola Nardella, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 02/05/1966 che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e
nell'interesse dell'Azienda USL Umbria 1, di seguito nel presente atto
chiamata semplicemente Azienda, Cod. Fisc. e Partita IVA 01499590550, che
rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale

E

Il Sig. Simone Scavizzi - Cod. Fisc SCV SMN 69T198 G478S nato a
Perugia (PG) il 19/12/1969 residente a Perugia - Via Piscille 8 in qualità di
Legale Rappresentante del Struttura "CLINILAB S.r.l." con sede in Ponte
San Giovanni (PG) - Via Manzoni n. 418 (CAP 06135) - Partita IVA
0061890546 di seguito nel presente atto chiamato semplicemente Struttura

PREMESSO

- Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 8
bis comma 1, prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi
di assistenza di cui all'art.1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle
Aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di

universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;

- Che con D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono stati approvati i nuovi LEA;

- Che la Regione Umbria:

➤ Con Legge Regionale 9.04.2015, n. 11 recante "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali" rispettivamente agli articoli 92 e 118 ha disciplinato le modalità di "Remunerazione degli erogatori di prestazioni sanitarie" e di rilascio dell'"Accreditamento Istituzionale";

➤ Con Regolamento regionale del 2.09.2018, n.10 ha disciplinato la materia dell'Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private;

➤ Che con D.G.R. n. 394 del 24 aprile 2024, recante "Piano Operativo Strutturale di Recupero delle liste di attesa – anno 2024. Adozione" ha approvato l'Allegato 1) "Piano Operativo strutturale di recupero delle liste di attesa – anno 2024":

○ ha stabilito che l'attuazione del Piano rappresenta obiettivo prioritario e vincolante per i Direttori Generali delle Aziende sanitarie e di predisporre i conseguenti Piani Aziendali di recupero delle liste d'attesa entro il 15 maggio 2024;

○ ha stabilito, tra l'altro, di destinare, ex art. 1, comma 232, L. 213/2024, lo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno

sanitario nazionale standard di cui può disporre la regione Umbria per l'anno 2024 per un volume finanziario complessivo pari ad € 7.302.512,75, per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale attualmente inserite nei percorsi di tutela e degli interventi chirurgici in liste di attesa;

- ha assegnato in favore delle Aziende Sanitarie regionali le risorse di cui al punto precedente che per l'Azienda USL Umbria n.1 ammontano a complessivi € 2.151.256,27;

- ha, altresì, demandato l'attuazione delle azioni previste dal "Piano Operativo Strutturale di Recupero delle liste di attesa – anno 2024" alle Aziende Sanitarie ed a PuntoZero Scarl;

- ha previsto, al punto 3 "Evasione di tutte le prestazioni inserite allo stato attuale nei PDT" del "Piano Operativo Strutturale di Recupero delle liste di attesa – anno 2024", specifiche azioni da intraprendere per l'utilizzo delle risorse aggiuntive, tra cui la sottoscrizione di accordi con le strutture private accreditate, convenzionate e convenzionabili presenti nel territorio di competenza di ciascuna Azienda USL, previa pubblicazione di specifico Avviso di Manifestazione di Interesse;

- ha dato mandato al "Servizio Programmazione economico finanziaria, controllo di gestione e Reporting delle Aziende sanitarie regionali-GSA" di aggiornare le linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario regionale per l'anno 2024;

➤ Con D.G.R. n. 822 dell'8 agosto 2024 recante "Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri di determinazione dei tetti di spesa per l'anno 2024 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti in Umbria che non residenti in Umbria – Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il SSR per l'anno 2024" ha delegato le Aziende alla definizione degli accordi con le strutture che erogano prestazioni sanitarie regolate da tariffari regionali secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti nel medesimo provvedimento;

- Che l'Azienda USL Umbria n. 1 con PEC prot. n 0091412 del 15 maggio 2024 ha trasmesso alla Regione Umbria - Direzione Regionale Salute e Welfare, il Piano strutturale di recupero delle liste di attesa in attuazione della D.G.R. n. 394/2024 con la definizione del volume effettivo delle prestazioni da destinare alle strutture private accreditate;

- Che il piano Aziendale strutturale di recupero delle liste d'attesa ha previsto l'acquisto di prestazioni in lista di attesa dal privato accreditato per un numero complessivo pari a 23.343 ;

- Che l'"Avviso di Manifestazione di Interesse – Piano Operativo Strutturale di Recupero delle liste di attesa – anno 2024 – D.G.R. n. 394 del 24/04/2024" è stato pubblicato sul sito web aziendale in data 09/05/2024 con scadenza per la presentazione delle istanze, pena esclusione, fissata alle ore 12:00 del 14 maggio 2024;

- Che la "Manifestazione di Interesse" è stata rivolta all'individuazione di soggetti privati accreditati con i quali sottoscrivere accordi contrattuali per l'acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in Percorso di



Tutela e ricomprese nei LEA, per gli ambiti territoriali dei Distretti dell'Azienda USL Umbria n.1 (Distretti di Perugia, Assisi, Trasimeno, Media Valle del Tevere, Alto Tevere, Alto Chiascio);

- Che le offerte presentate in esito all'Avviso di Manifestazione di Interesse sono state oggetto di valutazione e verifiche, come riportato nella Delibera del Direttore Generale n. 624 del 29 maggio 2024 recante "Piano Operativo Strutturale di recupero delle liste di attesa -anno 2024;- Approvazione Esiti Manifestazione di interesse";

- Che con Delibera del Direttore Generale n. 1002 del 10 settembre 2024 avente ad oggetto "Piano operativo strutturale di recupero delle liste di attesa anno 2024 – D.G.R. n. 394/2024 - Ulteriori determinazioni", si è dato atto della definizione delle procedure di assegnazione delle prestazioni in PDT oggetto della Manifestazione di Interesse del 9 maggio 2024, dando mandato alla UOC Risorse Umane -Trattamento giuridico economico personale dipendente e convenzionato" a predisporre gli accordi contrattuali con le strutture private accreditate aventi titolo;

- Che la Struttura "CLINILAB S.r.l." con nota pec prot n. 90046 del 14/05/2024 ha presentato domanda di partecipazione all'Avviso di Manifestazione di Interesse per l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di Ecografia.

- Che la Struttura, in base all'art. 8-quater del D. Lgs. 502/92, è risultata accreditata per le attività indicate in premessa ai sensi della D.D. n. 4906/2024;

- Che la domanda di partecipazione all'Avviso di Manifestazione di Interesse presentata dalla Struttura è stata valutata positivamente e, in ragione del

possesso dei requisiti di accreditamento, la Struttura è autorizzata ad erogare

le prestazioni elencate al successivo art. 2.

- Che con nota acquisita agli atti prot. n. 110537 del 11/06/2024 ha formalmente accettato l'assegnazione dei volumi di prestazioni e finanziario assegnati con Delibera del Direttore Generale n. 624/2024 e successivamente integrati con Delibera del Direttore Generale n. 1002/2024 come riportati nella tabella allegata (All. n. 1);

- Che sono stati acquisiti agli atti sia la certificazione di regolarità contributiva DURC INPS/INAIL che la certificazione di regolarità contributiva ENPAM di cui all'art.1, comma 39 della L. n. 243/2004.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai sopra richiamati criteri:

ART. 1

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo contrattuale.

ART. 2 – OGGETTO

L'Azienda con il presente atto si avvale della Struttura "CLINILAB S.r.l.", di seguito indicato come Struttura, per l'acquisizione, a favore degli assistiti residenti negli ambiti territoriali dei Distretti dell'Azienda, delle prestazioni di specialistica ambulatoriale in Percorso di Tutela, ricomprese nei LEA come dettagliate nella D.D.G. n. 624/2024 e nella D.D.G. n. 1002/2024 di cui alle voci del tariffario approvato con D.G.R. n. 911 del 5 agosto 2011, come aggiornato con D.G.R. n. 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i.. In particolare, in forza delle disposizioni contenute nell'Avviso di Manifestazione di Interesse e delle clausole del presente contratto, la Struttura si impegna:

1. Ad erogare tutte le prestazioni indicate nella tabella allegata (All n. 1);

2. Ad erogare tutte le prestazioni prenotate entro il 31 dicembre 2024

secondo il termine massimo previsto per ciascuna classe RAO di

appartenenza, seguendo le indicazioni aziendali e le regole procedurali

del CUP;

3. A consegnare i referti delle prestazioni effettuate entro il termine di 10

giorni dall'esecuzione delle stesse;

4. Nel caso in cui la Struttura non esegua o esegua parzialmente le

prestazioni assegnate, l'Azienda si riserva la facoltà di recesso

immediato da qualsiasi rapporto contrattuale con la Struttura, previa

contestazione da effettuarsi nei termini di cui all'art. 17.

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI

Si da preliminarmente atto che la Struttura, in base all'art. 8-quater del D.

Lgs. 502/92, risulta accreditata per le attività indicate in premessa ai sensi

della D.D. n. 4906/2024.

Tale requisito, posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la

presentazione della Manifestazione di Interesse, deve permanere per tutta la

durata del presente accordo contrattuale.

Nel caso in cui l'accreditamento dovesse venire a scadenza senza il prescritto

rinnovo nei termini previsti, l'Azienda procederà all'interruzione del presente

accordo; l'accreditamento istituzionale ha validità triennale dalla data del

provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente.

La Struttura si impegna a comunicare ogni e qualsiasi variazione concernente

l'autorizzazione medesima e/o l'accreditamento.

La Struttura si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente

atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo.

In particolare la Struttura precisa che il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate ai pazienti è il Dott. Franco Scavizzi.

ART. 4 – VOLUME DELLE PRESTAZIONI

In esecuzione delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private (budget) deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dalla Struttura privata medesima mentre, per la definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (global budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.

Pertanto, in considerazione di quanto stabilito dal piano strumentale per l'abbattimento delle liste d'attesa di cui alla D.G.R. n. 394/24 e del relativo finanziamento regionale il tetto di spesa per l'anno 2024, calcolato in base alle prestazioni in PDT così come indicato all'art. 2 in favore dei pazienti residenti nel territorio aziendale è quello risultante dalla tabella allegata (All. n. 1)

Il tetto di spesa complessivo come sopra indicato è vincolante, mentre le quote di budget per raggruppamenti di attività, all'interno del tetto di spesa, possono essere rideterminate in relazione alle reali esigenze assistenziali in PDT.

La Struttura provvede alla gestione del volume finanziario di competenza per

l'effettuazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale in Percorso di Tutela assegnate dal "Referente delle liste di attesa dell'Azienda USL Umbria n. 1", secondo quanto disposto con D.G.R. n. 394/2024.

La Struttura nel caso di Percorso di Tutela opera al pari delle strutture pubbliche gestendo la lista degli utenti inseriti che gli viene assegnata dall'Azienda, contatta l'utente e programma l'appuntamento nelle agende specificatamente dedicate, entro la scadenza stabilita dalla Regione Umbria.

L'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo sarà monitorata per valutare la corretta applicazione delle regole, il consumo reale del budget complessivo messo a disposizione e del budget mensile consumato dalla Struttura.

ART. 5 – TARIFFE

Le prestazioni erogate vengono remunerate in base al tariffario vigente, di cui alla D.G.R. Umbria n. 1698 del 29.12.2011 e s. m. e i., avente ad oggetto "Aggiornamento nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla D.G.R. n. 911 del 5 agosto 2011".

Sulle tariffe previste dal nomenclatore tariffario regionale vigente per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, viene applicato uno sconto del 2% di cui alla Legge finanziaria n. 296/2006.

Le quote di compartecipazione previste a carico dei cittadini che fruiscono delle prestazioni (ticket relativo alle prestazioni erogate) vengono riscosse esclusivamente presso la Struttura e vengono trattenute dalla stessa a titolo di anticipazione sul pagamento dovuto dall'Azienda.

ART. 6 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI



L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 2 è subordinato alla richiesta redatta dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta" o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate.

Ove sia necessario avvalersi del mezzo di contrasto, tale necessità dovrà essere indicata chiaramente nell'impegnativa dal medico richiedente e corredata con l'apposizione, nella ricetta medesima, della fustella autoadesiva o del bollino cartografico recante il codice della confezione. In mancanza di tale indicazione il costo del predetto mezzo di contrasto non potrà essere riconosciuto.

È compito della Struttura assicurare la conservazione della tracciabilità dei mezzi di contrasto utilizzati e del consenso informato.

Le prestazioni devono essere effettuate secondo le scadenze stabilite dalla Regione Umbria.

L'elenco delle prestazioni in PDT assegnate alla Struttura sarà trasmesso dal Servizio Aziendale "Area – Governo clinico e gestione liste di attesa"

La programmazione degli appuntamenti per le prestazioni in PDT assegnate dall'Azienda deve essere gestita dalla Struttura tramite il sistema CUP.

La Struttura si impegna ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente e, attraverso la procedura CUP, ad alimentare il tracciato record flusso di mobilità C.

La Struttura contraente si impegna, inoltre, a rilasciare gratuitamente agli utenti i referti e le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate ed i relativi periodi.

La Struttura curerà di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini

previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, segnalando eventuali anomalie all'U.O.C. Risorse Umane - Trattamento Giuridico ed Economico Personale Dipendente e Convenzionato", competente per la gestione dell'accordo contrattuale. In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda si riserva, in sede di liquidazione, di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

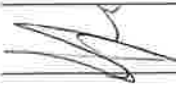
ART. 7 – PERSONALE

Il personale medico ed il resto del personale che opera nella Struttura per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato nell'elenco dell'organico del personale, da inviare all'Azienda.

Accanto a ciascun nominativo viene indicata la data di nascita, la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto. Il Responsabile per la Struttura è il Dott. Franco Scavizzi.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. È fatto comunque obbligo alla Struttura di comunicare a questa Azienda, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea.

La Struttura deve garantire le prestazioni richieste con i medici specialisti nella disciplina di riferimento, identificabili mediante timbro e firma sul referto. Vale ovviamente anche la firma digitale acquisita a sistema.

 Il medico specialista deve essere presente durante tutta l'esecuzione della prestazione, deve raccogliere il consenso specifico, dare l'informativa esaustiva al paziente e stendere il referto attenendosi scrupolosamente al

quesito/dubbio diagnostico indicato dal medico prescrittore. In particolare l'esecuzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, che necessitano anche di personale del comparto sanitario, devono essere garantite con la presenza attiva del medico specialista presente nella Struttura e dedicato esclusivamente all'erogazione della prestazione medesima, di contro la prestazione non può essere erogata con la sola presenza del personale del comparto sanitario.

La Struttura deve rispettare gli adempimenti normativi richiesti in materia di personale compresa l'incompatibilità, stabilita dal contratto di lavoro e dalle normative vigenti in materia.

L'Azienda si riserva la possibilità di effettuare ulteriori eventuali verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati dalla Struttura per il presente accordo, in particolare in ordine alla posizione del personale operante nella medesima Struttura.

ART. 8 – INCOMPATIBILITA' E LIMITI

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interesse con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende USL, degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. La Struttura, nel rispetto della Legge n. 412/1991 e s. m. i., art. 4 comma 7, e ai sensi dell'art.1, comma 5 e comma 19,

L.23.12.96 n. 662, deve documentare lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, comprese quelle stabilite dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/2001 e dal Piano Nazionale e Aziendale Anticorruzione per il personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

La Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile e provvede a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti comunque operanti nella Struttura dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi. Della verifica viene data comunicazione all'Azienda. In ogni caso, nella sede della Struttura o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al primo capoverso del presente articolo. La Struttura dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

La Struttura si impegna altresì a non far operare, presso la propria sede e negli spazi compresi quelli di accettazione e di attesa dove si erogano prestazioni per conto del SSR in virtù del rapporto contrattuale in essere, professionisti dipendenti delle Aziende Sanitarie del SSR, sia che operino in regime di libera professione intramuraria con autorizzazione agli spazi allargati, sia che operino in regime di libera professione extramoenia.

ART. 9 – LIQUIDAZIONI COMPETENZE

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili, al netto dei ticket, sono effettuati entro 60 gg dal ricevimento delle fatture emesse dalla Struttura, salvo



conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi

connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica UF9FAJ.

Le fatture elettroniche transiteranno tramite il sistema NSO e dovranno essere emesse successivamente alla ricezione dell'"Ordine di pagamento" inviato dall'Azienda tramite piattaforma dedicata.

La contabilità deve essere inviata entro il 10° giorno del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate.

La contabilità deve riportare, in un apposito file Excel (protetto da apposita password), i seguenti elementi:

- Codice impegnativa (se diverso da quello della prenotazione anche il codice della ricetta che la sostituisce), nome, cognome e codice fiscale dell'utente;
- Codice nomenclatore, descrizione, numero delle prestazioni effettuate e importo fatturato;
- Totale importo ricetta, importo ticket (se dovuto);
- Importo totale delle prestazioni con relativo ticket (se dovuto);
- Numero complessivo delle prestazioni effettuate con riferimento a ciascun codice, sconti applicati;
- Ulteriori riepiloghi secondo apposite indicazioni dettate dalla stessa Azienda.

In riferimento alle singole fatture devono essere trasmesse le relative

impegnative o promemoria cartacei delle prestazioni dematerializzate complete di tutti i dati degli utenti e lavorate secondo le disposizioni regionali e/o aziendali, sul retro delle quali dovrà essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione.

Qualora si dovessero riscontrare discordanze sulla tipologia di prestazioni fatturate dalla Struttura, rispetto alla prescrizione medica e/o comunque non supportate dalla specifica descrittiva del "Codice Prestazione" del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente, l'Azienda non provvederà alla liquidazione delle medesime che verranno sottoposte all'esame della Direzione Sanitaria Aziendale. Acquisito il parere sanitario, redatto, se necessario, anche previo contraddittorio, le eventuali prestazioni riconosciute verranno liquidate nella prima fatturazione utile.

In relazione alla gestione del flusso "C", l'Azienda provvede ad effettuare l'estrazione, dalla procedura CUP, delle prestazioni erogate, sulla base del tracciato record stabilito dalla Regione Umbria nel Disciplinare Tecnico per la compensazione della mobilità sanitaria.

La Struttura si impegna, altresì, ad effettuare regolarmente ed alle scadenze indicate la trasmissione dei dati al Ministero Economia e Finanze, con le modalità e le tempistiche richieste, per il monitoraggio della spesa sanitaria (di cui all'art. 50, comma 5, del D. L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326) ed inviare copia della ricevuta dell'avvenuto invio a questa Azienda tramite posta certificata.

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente attraverso il portale Aziendale a ciò dedicato (sistema per la gestione del flusso "C"), la specifica delle prestazioni erogate sulla base del tracciato indicato dalla Regione nel

“Disciplinare tecnico per la compensazione della mobilità sanitaria”.

L'Azienda, ai fini della economia degli adempimenti propri e delle Strutture e della rispondenza delle elaborazioni al tracciato regionale, fornisce gratuitamente alla Struttura il proprio programma di controllo-gestione flussi informativi specialistica ambulatoriale in modo che preliminarmente la Struttura possa verificare la rispondenza del proprio elaborato trimestrale rispetto alle prescrizioni vigenti. La Struttura si farà direttamente carico della eventuale installazione e manutenzione del programma.

La Struttura deve garantire il debito informativo anche per i flussi di governo e in particolare, per il flusso STS 14 deve indicare solo le tecnologie oggetto del presente accordo contrattuale, ovvero quelle selezionate nella domanda di partecipazione all'Avviso di Manifestazione di interesse.

La Struttura deve garantire il debito informativo per il Flusso delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al Decreto del Ministero della Salute 22 aprile 2014, così come previsto dalla normativa di riferimento.

La Struttura deve garantire il rispetto delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittiva stabilite dalla normativa vigente.

La mancata o inesatta trasmissione di tutto quanto sopra indicato darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.17.

In ordine ai termini di pagamento ed alla misura degli eventuali interessi moratori, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La Struttura si impegna a sanare le anomalie riguardanti la rendicontazione e la fatturazione, segnalate dall'Azienda, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione; la liquidazione degli importi già fatturati, in tali casi, viene sospesa fino alla regolarizzazione.

**ART. 10 – CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'**

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale e, in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, compresa la corretta e regolare manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

I locali per l'accoglienza e gli ambienti di diagnostica/ambulatori devono essere rispondenti alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

La Struttura deve certificare che le prestazioni erogate sono effettuate con la tecnologia indicata nel modello Ministeriale STS 14 e questo deve risultare nel RIS/PACS e/o nei flussi informativi. La Struttura non è autorizzata ad erogare prestazioni in convenzione utilizzando tecnologie non rispondenti a quelle indicate nella domanda di partecipazione all'Avviso di Manifestazione di Interesse. Non saranno riconosciute prestazioni per le quali si dovesse verificare l'erogazione in difformità a quanto stabilito con il presente articolo.

Gli specialisti della Struttura devono garantire la validazione della concordanza RAO delle prestazioni erogate al fine di consentire la valutazione sull'appropriatezza anche in termini di tempistica delle prestazioni medesime.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

La Struttura deve garantire il possesso di idonea polizza assicurativa a

copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimali adeguati, esonerando l'Azienda da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione delle attività oggetto del presente accordo contrattuale, adeguandosi alle prescrizioni di cui all'art.10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24.

ART. 12 – CARTA DEI SERVIZI

La Struttura deve adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" e dello "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari", emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19.5.95.

Di detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell'art. 32, comma 1, D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia all'Azienda.

ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA'

La Struttura dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

- il martedì 15:00 alle 18:00.

Eventuali periodi di sospensione o chiusura che si dovessero rendere necessari per qualsiasi motivazione improvvisa devono essere immediatamente comunicati all'Azienda.

ART. 14 – TUTELA DELL'UTENTE E DIRITTO

ALL'INFORMAZIONE

La Struttura si impegna a pubblicizzare, dandone adeguata informazione all'utenza ed all'Azienda, come prescritto dalla Carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N.

A tal fine la Struttura si impegna a tenere un apposito punto di informazione ed a riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003 e s. m. e i. e dal vigente Regolamento EU 679/2016 (GDPR).

ART. 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 e s. m. e i. e dal vigente Regolamento EU 679/2016 (GDPR), le parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente accordo, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per la gestione di tutti gli adempimenti di legge.

Le parti si impegnano a sottoscrivere l'addendum in allegato (All. n. 2), parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, in cui vengono definiti gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg.EU 679/2016 (GDPR).

 L'Azienda USL Umbria n. 1 comunica alla Struttura, che dichiara di prenderne conoscenza, le informazioni di cui all'art. 13 GDPR disponibili all'indirizzo <https://www.uslumbria1.it/per-il-cittadino/privacy>

ART. 16 – SUPPORTI INFORMATICI

La Struttura si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla

Regione Umbria e/o da questa Azienda, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente secondo le direttive stabilite dall'Azienda stessa.

ART. 17 – INADEMPIENZE

Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R. assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Azienda, valutate le eventuali controdeduzioni e, comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:

- a) -o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;
- b) - o procedere alla risoluzione del contratto ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In ogni caso l'accordo contrattuale potrà essere risolto per accertata carenza o per il venir meno dei requisiti di cui alla normativa autorizzativa o di quelli previsti dalle disposizioni legislative di carattere generale individuati dalla normativa nazionale e regionale, in tema di igiene, prevenzione, agibilità dei locali, sicurezza degli impianti o richiesti ai fini del contratto a prestazione e dell'accreditamento istituzionale, nonché per l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato discrezionalmente dall'Azienda – dai criteri di ammissione degli utenti alle prestazioni, riportati all'art. 6.

ART. 18 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI



La Struttura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s. m. e i. ed alla Determina della AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

I pagamenti a favore della Struttura per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dalla Struttura stessa.

Il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART. 19 - CODICE ETICO

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda (reperibile all'indirizzo:

<https://www.uslumbria1.it/ammtrasparente/disposizioni-general/atti-general/>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità (All. n.3), che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 20 – DURATA.

Il presente contratto ha durata fino al 31 dicembre 2024 salvo diverse

correlato con il Piano operativo strutturale di recupero delle liste di attesa di cui alla D.G.R. n. 394/2024, in relazione alla data di scadenza o mancato rinnovo o sospensione dell'accreditamento istituzionale, salvo rilascio di nuova certificazione da parte dei competenti uffici regionali.

Ogni variazione al presente contratto, è concordata tra le Parti, fatte salve eventuali modifiche normative nazionali/ regionali e organizzative che dovessero intervenire in materia.

ART. 21 – COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia.

ART. 22 – REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese di bollo ed ogni altra eventuale somma sono poste a carico della Struttura sottoscrivente.

ART. 23 – NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni e/o integrazioni qualora dovessero intervenire ulteriori specifiche disposizioni a livello nazionale e/o regionale in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Struttura

l'Azienda USL Umbria n. 1

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

(Sig. Simone Scavizzi)

(Dott. Nicola Nardella)



Il Presidio contraente dichiara di accettare espressamente gli art n. 4-5-8- 9-

11-17- 19 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Per la Struttura

Il Legale Rappresentante

(Sig. Simone Scavizzi)





ALL. n. 1)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE D.G.R. 394/2024**ASSEGNAZIONE BUDGET****“CLINILAB”**

TIPOLOGIA PRESTAZIONI	N. PRESTAZIONI	BUDGET*
ECOGRAFIA	70	1.471,00 €
TOTALE	70	1.471,00€

* Il budget assegnato è stato calcolato in base al costo medio delle prestazioni assegnate



ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto di “Specialistica ambulatoriale in percorso di tutela per gli ambiti territoriali dei Distretti” tra l’Azienda USL Umbria n. 1, di seguito altresì denominato “*Titolare*” e il “CLINILAB S.r.l.” di seguito altresì denominato “*Responsabile*”, definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all’art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a “*Responsabile*” del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche “*Regolamento UE*”), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre al Presidio “CLINILAB S.r.l.” in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
2. Il “*Responsabile*” è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all’adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all’addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il “*Responsabile*” tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il “*Responsabile*” garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
5. Il “*Responsabile*” si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, sicurezza, l’integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati tabella 3 ai sensi dell’articolo 32 GDPR.

6. Il “*Responsabile*” non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.
7. Il “*Responsabile*” si impegna a non ricorrere a un altro responsabile “*Sub-responsabile*” senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il “*Responsabile*” del trattamento si impegna ad informare il “*Titolare*” del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al “*Titolare*” del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il “*Responsabile*” ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del “*Titolare*” del trattamento, il “*Sub-responsabile*” del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il “*Sub-responsabile*” del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il “*Responsabile*” conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il “*Responsabile*” si impegna ad assistere il “*Titolare*” del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del “*Titolare*” del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il “*Responsabile*”, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:
 - 10.1. ad assistere il “*Titolare*” nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art.

32 GDPR.



- 10.2. ad assistere il “*Titolare*” nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del “*Responsabile*” e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.
- 10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il “*Titolare*” di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al “*Titolare*” del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il “*Titolare*” ne viene a conoscenza; nel caso in cui il “*Titolare*” debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il “*Responsabile*” del trattamento supporterà il “*Titolare*” nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del “*Responsabile*” del trattamento e/o di suoi “*Sub-Responsabili*”;
- 10.4. ad assistere il “*Titolare*” al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il “*Responsabile*” del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al “*Titolare*” del trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;
- 10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il “*Titolare*” in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il “*Titolare*” nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.



11. Il "Responsabile", su scelta del "Titolare" del trattamento, si impegna a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.
12. Il "Responsabile" si impegna a mettere a disposizione del "Titolare" del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal "Titolare" del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
13. Il "Responsabile" informa immediatamente il "Titolare" del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del "Titolare" del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del "Responsabile" del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal "Responsabile" del trattamento.

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
Pazienti/Utenti	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Perugia il

19/12/2024
Il Titolare del Trattamento
IL DIRETTORE GENERALE
Azienda U.S.L. Umbria n. 1
Dott. Nicola Nardella

Il Responsabile del Trattamento

Il Legale Rappresentante per il Presidio

"CLINILAB S.r.l."

CLINILAB srl
viale A. Manzoni, 418 - Tel. 075.309323
PONTE S. GIOVANNI - PERUGIA
C.F. 04512040541 - P.IVA 0061939 054 6

ALL. n. 3)

Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria n. 1 ed il Presidio "CLINILAB S.r.l." per l'erogazione di prestazioni di Ecografia

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA N. 1

E

CLINILAB S.r.l..

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria n. 1 ed il Presidio "CLINILAB S.r.l.", struttura accreditata con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n. 4906/2023, per le specialità di Ecografia.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria n. 1 ed il Presidio "CLINILAB S.r.l." di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.



Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il Presidio "CLINILAB S.r.l." si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria n. 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

Il Presidio "CLINILAB S.r.l." si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il Presidio "CLINILAB S.r.l." prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:



- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria n. 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per il "CLINILAB S.r.l." di stipulare accordi con l'Azienda USL Umbria n. 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

Il Presidio/Casa di Cura "CLINILAB S.r.l." si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda USL Umbria n. 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria n. 1 e il Presidio "CLINILAB S.r.l." viene eletto competente il Foro di Perugia.

Perugia, li 19/12/2024

Per il Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria n. 1 – il Direttore Generale
(Dott. Nicola Nardella) _____

Per il Presidio "CLINILAB S.r.l." - Il Legale rappresentante

(Sig. Simone Scavizzi) _____